

Regolamento sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici

24 GEN. 20

Comune di Lecco



Comune di Lecco

Regolamento sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici del Comune di Lecco

Il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici” è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera consiliare n° 37 del 10 aprile 2003.

Il regolamento è stato modificato con delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019 (rubricazione di tutti gli articoli e modifica e/o introduzione di 2-bis, 2-ter, 3, 5, 6, 8, 9-bis, 10 e 11).

Il **24 gennaio 2020** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo in quanto la citazione all’articolo 6 dell’articolo 3-bis (non esistente) è riferita all’articolo 2-bis. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è inserito nel “**Fascicolo 1.4-0003/2020 . Regolamento sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici**” ed è pubblicato nell’apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lecco.

Il vicesegretario generale, dott. Vincenzo Russo

Indice del regolamento

Regolamento sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici del Comune di Lecco	2
Indice del regolamento	3
<i>Art. 1. Principi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2. Oggetto</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2-bis. Principio di tutela delle entrate in materia di contributi comunali</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2-ter. Tipologia di procedura per il riconoscimento del contributo</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3. Domanda di contributo</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4. Limiti di finanziamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5. Istruttoria</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6. Erogazione del contributo</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7. Comodato gratuito.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8. Promozione uso del patrimonio immobiliare</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9. Comodato patrimoniale</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9-bis. Sale comunali</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10. Patrocinio</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11. Pubblicità</i>	<i>7</i>

Art. 1. Principi

1. Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

3. Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

Art. 2. Oggetto

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Art. 2-bis. Principio di tutela delle entrate in materia di contributi comunali¹

1. L'erogazione del contributo avviene nel rispetto del principio di garanzia della riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie dell'ente. 2. Il responsabile del procedimento di erogazione del contributo ai fini della liquidazione deve verificare l'esistenza di debiti di qualsiasi natura da parte del beneficiario nei confronti del Comune o delle società totalmente partecipate dall'Ente. Qualora sussista un debito certo e non contestato il responsabile del procedimento destina parzialmente o totalmente l'importo del contributo alla relativa entrata.

Art. 2-ter. Tipologia di procedura per il riconoscimento del contributo²

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento sono riconosciuti:

a) dalla giunta comunale per eventi di particolare importanza per la comunità locale coerente con gli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione dell'ente. La giunta comunale definisce con lo stesso o con diverso provvedimento la misura della "particolare importanza" e della contribuzione comunale per ciascun evento o attività;

b) dai dirigenti previa emanazione di apposito bando.

¹ L'articolo è stato introdotto dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

² L'articolo è stato introdotto dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

Art. 3. Domanda di contributo³

1. La domanda deve pervenire almeno sessanta giorni prima dell'inizio di ogni iniziativa o intervento o nei termini indicato dal bando.

2. La domanda deve dettagliatamente individuare l'iniziativa o il programma di interventi per i quali viene richiesta la concessione del contributo, della sovvenzione o di altro beneficio economico. Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Relazione illustrativa dell'attività o iniziativa oggetto della domanda, corredata di dettagliato preventivo delle spese e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, ed indicazione del contributo richiesto;

b) Atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione;

c) Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa da altri enti, pubblici o privati;

d) Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di Enti e Associazioni.

3. Al termine dell'iniziativa o intervento dovrà essere presentata, ai fini dell'erogazione del contributo, della sovvenzione o di altro beneficio economico, ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta effettuazione della manifestazione, nonché rendicontazione delle entrate e delle spese.

Art. 4. Limiti di finanziamento

1. L'entità del contributo concedibile non può superare la misura del 75% della differenza tra costi e ricavi risultanti dal preventivo di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3.

2. L'erogazione del contributo avverrà, a iniziativa realizzata, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 3, ultimo comma.

3. Qualora dal rendiconto finale della iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del preventivo di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

4. Nel caso di iniziative comprendenti più manifestazioni o a sostegno di attività annuale, potrà essere erogato, su richiesta, un acconto non superiore al 30% dell'importo assegnato.

³ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

Art. 5. Istruttoria⁴

1. I settori comunali competenti devono istruire le varie domande, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese previste. I Dirigenti dei settori di cui sopra, entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda o **nel termine indicato nel bando** adottano i provvedimenti di concessione dei contributi, dai quali dovrà risultare che per l'accoglimento delle domande, sono stati osservati e valutati i seguenti criteri di priorità:

a) Rilevanza sociale dell'iniziativa od opera, svolta a favore dei cittadini lecchesi e/o di interesse per la città di Lecco;

b) iniziative volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici;

c) Attività dell'Associazione o delle Ente svolte esclusivamente o prevalentemente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci o volontari.

Art. 6. Erogazione del contributo⁵

1. Il provvedimento di erogazione del contributo è adottato entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione nel rispetto del principio di cui all'articolo 2-bis del presente regolamento.

Art. 7. Comodato gratuito

1. Alle Associazioni o Enti che statutariamente realizzano le attività di cui all'art. 1, possono essere concessi in comodato immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.

2. A tal fine, l'Amministrazione pubblica entro il 30 giugno di ogni anno, predispone l'elenco aggiornato degli immobili disponibili, indicandone per ciascuno consistenza, uso ed eventuale occupante.

3. La cessione in comodato deve essere regolata in apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti e non può essere fatta per un periodo superiore a 5 anni. Il comodato può essere successivamente rinnovato con l'osservanza della presente normativa.

Art. 8. Promozione uso del patrimonio immobiliare⁶

1. Per l'assegnazione degli immobili disponibili, come individuati dall'Amministrazione comunale e pubblicati mediante apposito bando, gli interessati devono presentare istanza per le attività e iniziative da svolgersi nell'anno solare successivo. Alla domanda devono essere allegati atto costitutivo e statuto dell'ente, consuntivo dell'esercizio precedente, bilancio dell'esercizio in corso e di quello successivo, programma delle attività da svolgere ed elenco di quelle svolte nell'anno precedente.

⁴ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

⁵ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

⁶ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

2. Il Comune assegna gli immobili osservando l'ordine di priorità di cui al precedente art. 5 ed i criteri indicati nel bando. Coloro che ricevono in comodato immobili di proprietà comunale devono presentare, ai fini del rinnovo, 6 mesi prima della scadenza contrattuale, una dettagliata relazione in ordine all'attività svolta ed a quella che si intende perseguire negli anni successivi, nonché copia dell'ultimo consuntivo e dei bilanci relativi all'esercizio in corso.

Art. 9. Comodato patrimoniale

1. Relativamente ai contratti di comodato in essere, l'Ufficio Patrimonio provvederà a disdettarli nel rispetto dei termini contrattuali, significando comunque che per il solo periodo (massimo 5 anni), gli attuali occupanti avranno diritto di priorità a rimanere nei locali occupati e ciò indipendentemente dal possesso dei requisiti prioritari di cui all'art. 8.

Art. 9-bis. Sale comunali⁷

1. Le domande relative alla concessione gratuita di sale comunali devono pervenire almeno 20 giorni prima di quello previsto per la manifestazione.

Art. 10. Patrocinio⁸

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune può concedere gratuitamente il proprio patrocinio, l'utilizzo dello stemma comunale ed eventualmente l'uso gratuito di sale comunali. La concessione del patrocinio viene accordata dal Sindaco, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

Art. 11. Pubblicità⁹

1. I beneficiari di contributi e dei vantaggi economici di cui al presente regolamento sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata "con il contributo del Comune di Lecco" o "con il patrocinio del Comune di Lecco".

⁷ L'articolo è stato introdotto dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

⁸ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.

⁹ L'articolo è stato modificato dalla delibera di consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2019.